

Gratuito patrocinio: al legale spetta il compenso per tutte le fasi se ha svolto attività

Per la difesa nel giudizio di convalida dell'arresto, il compenso spetta non solo per la fase decisionale ma anche per le fasi precedenti di studio e introduttiva

Di **Marcella Ferrari**
Avvocato

Pubblicato il 9 dicembre 2024

Un avvocato propone opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta a favore di un soggetto ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**. Il legale lamenta che non gli sia stato riconosciuto il pagamento per la fase di convalida dell'**arresto** e per quella introduttiva del giudizio dibattimentale, inoltre, contesta il *quantum*, poiché il giudice ha liquidato al minimo della tariffa.

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l'**ordinanza 19 settembre 2024, n. 25152 (testo in calce)**, afferma che vada riconosciuto al difensore il compenso per tutte le fasi del processo di convalida di arresto e non solo per quella decisionale, **allorché vi sia la prova dello svolgimento di attività rientranti in quelle fasi**. Invece, la doglianza viene dichiarata inammissibile sotto il profilo del *quantum*, avendo il giudice motivato la propria decisione, considerando che la vicenda presentasse un basso livello di complessità e risolvendosi la censura del ricorrente «*in una mera istanza di riconoscimento di una somma superiore a quella ritenuta congrua dal Tribunale [...] sulla scorta di motivazione non apparente né manifestamente illogica, idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione*».

La decisione è interessante anche sotto un altro profilo. L'avvocato lamenta che il giudice dell'opposizione abbia compensato la spese ravvisando una soccombenza reciproca perché la domanda dell'opponente è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto. Una simile decisione appare in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite (**sent. 32061/2022**) secondo cui **non rappresenta un'ipotesi di soccombenza reciproca il fatto che una domanda unitaria sia accolta solo in parte** o in misura inferiore rispetto al richiesto.

Sommario

- **La vicenda**
- **Si al compenso per tutte le fasi: studio, introduttiva e decisionale**
- **Compenso minimo: censura inammissibile**
- **Conclusioni: no soccombenza reciproca e niente compensazione delle spese**

La vicenda

Un avvocato, nominato difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso (ex **art. 170 DPR 115/2002**). La ricorrente lamentava il **mancato riconoscimento del compenso per la fase di convalida dell'arresto e per quella introduttiva del giudizio dibattimentale**. Il tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, riconoscendo al legale il corrispettivo per la fase di convalida ma limitatamente alla fase decisoria e compensava le spese.

L'avvocato ricorre in Cassazione.

Sì al compenso per tutte le fasi: studio, introduttiva e decisionale

Il legale lamenta che il tribunale non abbia riconosciuto il compenso per le fasi di studio e introduttiva ma solo per quella decisionale; si duole altresì che siano stati applicati i valori minimi non adeguati ed offensivi al decoro e alla dignità della professione, senza contare che il procedimento si era svolto davanti ad un giudice togato e, quindi, non presentava indici di minore complessità.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza nei limiti che seguono.

Il tribunale ha erroneamente riconosciuto il compenso per il giudizio di convalida limitatamente alla sola fase decisionale, infatti, non ha considerato che essa consegue naturalmente e logicamente alle fasi precedenti di studio e introduttiva. Il giudice dell'opposizione ha dato atto che la domanda di ammissione al beneficio a spese dello Stato era stata presentata il giorno stesso dell'udienza di convalida ma non ha considerato la decisiva circostanza, dedotta dall'avvocato, che, in pari data, vi era stata la richiesta di copia degli atti. Pertanto, nella liquidazione del compenso, andavano considerate anche le attività antecedenti alla decisione (ossia di studio e introduttiva).

Compenso minimo: censura inammissibile

I giudici di legittimità considerano inammissibili le censure della ricorrente sotto gli altri profili, ossia con riferimento al *quantum*. Il tribunale ha ritenuto di adottare il compenso ai minimi della tariffa, poiché l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e il difensore si è limitato ad opporsi alla convalida e a depositare alcuni documenti. Le doglianze dell'avvocato non colgono la *ratio* della decisione atteso che non vengono messi in dubbio gli elementi indicati dal giudice. L'istanza si riduce alla richiesta di una liquidazione superiore, nondimeno la motivazione della decisione gravata non è apparente né illogica ed integra il minimo costituzionale e perciò non è accoglibile (*Cass. SS. UU. 8053/2014; Cass. 2767/2023*). Per quanto attiene alla fase dibattimentale, il tribunale ha escluso la spettanza del compenso per la fase introduttiva **in mancanza di prova dello svolgimento di un'attività che sia riconducibile ad essa**. In particolare, il legale non ha presentato istanze, richieste, dichiarazioni, opposizione *et similia* (art. 12 c. 3 lett. b) **DM 55/2014**). A tal proposito si ricorda che il compenso dell'avvocato si liquida per fasi (art. 12 c. 3 DM 55/2014):

a) per fase di **studio**, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase **introduttiva** del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase **istruttoria o dibattimentale**: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase **decisionale**: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il tribunale ha motivato il ricorso alla tariffa al minimo per la fase istruttoria e decisionale vista la natura dei reati addebitati, considerato che l'istruttoria era connotata da minore complessità e in considerazione della celebrazione dinnanzi ad un GOP.

Conclusioni: no soccombenza reciproca e niente compensazione delle spese

L'avvocato si duole che il tribunale abbia compensato le spese del giudizio di opposizione seppur in assenza di soccombenza reciproca.

La censura è **fondata**, infatti, il giudice di merito ha parzialmente accolto l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso ma ha ritenuto sussistente una soccombenza reciproca perché la domanda

dell'avvocato è stata accolta in misura inferiore a quanto richiesto. Una simile decisione appare in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione (**Cass. SS. UU. 32061/2022**). Preme ricordare che, in giurisprudenza, era controverso se, nel caso di un rilevante divario tra quanto chiesto dall'attore (*petitum*) e quanto deciso dal giudice (*decisum*), fosse possibile che l'attore parzialmente vittorioso potesse essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte. Le Sezioni Unite (*sent. 32061/2022*), componendo il mentovato contrasto giurisprudenziale (**Cass. Ord. 28048/2021**), hanno statuito che non rappresenta un'ipotesi di soccombenza reciproca il fatto che una domanda unitaria sia accolta solo in parte o in misura inferiore rispetto al richiesto.

- «*In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.*» (**Cass. SS. UU. 32061/2022**).